

Alert

Corporate - Review

La nullità dei contratti stipulati dagli amministratori di S.r.l. privi dell'approvazione dei soci su materie a loro riservate.

Si sta pian piano consolidando un orientamento giurisprudenziale secondo cui è **nullo**, anziché annullabile, **il contratto stipulato dall'amministratore di una S.r.l.** quando ha ad oggetto un atto che comporta una "**sostanziale modificazione dello oggetto sociale**", senza che la questione abbia investito i soci ed abbia avuto il loro benessere.

Il Tribunale di Roma con la sentenza n. 1722 del 27 gennaio 2020, diffusa solo di recente, ha riconfermato i propri precedenti (Trib. Roma del 28 aprile 2011 e del 3 agosto 2018) ponendo alla base della propria decisione l'inderogabilità prevista dalla legge di alcune materie alla competenza esclusiva dei soci. In particolare, il richiamo è all'art. 2479, comma 2, numero 5), c.c., che ricomprende, tra le materie riservate ai soci, l'assunzione della "*decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale determinato nell'atto costitutivo o una rilevante modificazione dei diritti dei soci*".

La vicenda esaminata dai giudici di merito verteva su un contratto stipulato dall'amministratore di una S.r.l. avente ad oggetto la vendita di un immobile della società, consistente nell'intero patrimonio della stessa. Secondo i giudici di Viale Giulio Cesare tale atto di disposizione, esauendo il patrimonio della società e comportando una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale, eccederebbe i poteri gestori che la legge conferisce agli amministratori; ciò implicando una violazione del riparto legale delle competenze tra assemblea ed amministratori.

L'art. 2479, comma 2 n. 5, "*riservando alla competenza funzionale dei soci le decisioni ivi previste, pone un limite legale inderogabile ai poteri di rappresentanza degli amministratori*", dal quale ne deriverebbe, secondo i giudici del Tribunale di Roma, la sanzione non già dell'annullabilità del contratto, come sostenuta dal Tribunale di Piacenza del 14 marzo 2016, ma della sua nullità; e ciò nonostante tale rimedio non sia espressamente previsto nel disposto normativo quale conseguenza della violazione della norma. La nullità deriverebbe, per il Tribunale di Roma, dalla violazione di norme imperative (art. 1418 c.c.).

La sentenza in commento, in attesa che i giudici di legittimità prendano posizione sul rimedio esperibile, è molto interessante perché sembra muoversi in senso contrario all'intento del Legislatore che ha riformato il diritto societario nel 2003.

A tal riguardo, preme richiamare l'art. 2475bis c.c., che attribuisce agli amministratori di S.r.l. il potere di rappresentanza generale della società e stabilisce che ai terzi non sono opponibili le limitazioni ai poteri

Alert

Corporate - Review

degli amministratori che risultano dall'atto costitutivo o dall'atto di nomina, anche se pubblicate, salvo che si provi che i terzi hanno intenzionalmente agito a danno della società.

Il Legislatore del 2003, con l'introduzione di tale norma (e di altre norme), sceglieva di ampliare la tutela dei terzi e, quindi, di conferire più certezza alle contrattazioni. L'intento perseguito era quello di garantire l'inopponibilità nei confronti dei terzi degli atti posti in essere dall'amministratore, anche oltre i limiti dei poteri a lui conferiti dallo statuto sociale.

L'art 2475bis c.c. non lascia dubbi al riguardo; ed è proprio per questo che la sentenza n. 1722 del 27 gennaio 2020 del Tribunale di Roma è molto interessante (e suscita non poche perplessità), in quanto, oltre ad avere riflessi pratici non di poco conto sui termini di prescrizione e sui soggetti legittimati ad impugnare l'atto invalido, provoca degli effetti anche nei confronti dei terzi nel vedere compromesso l'atto stipulato.

Da ciò non può che derivarne una maggiore incertezza e lentezza nelle contrattazioni, in quanto i terzi, seguendo l'impostazione del Tribunale di Roma, per essere certi che l'amministratore della propria controparte contrattuale abbia i necessari poteri di rappresentanza e sia in grado pertanto di vincolare la società, dovrebbero non solo verificare i poteri conferiti all'amministratore nello statuto, ma dovrebbero effettuare una vera e propria indagine sulla consistenza patrimoniale della società ed appurare che l'atto da stipulare non comporti una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei soci. Va da sé che se ciò fosse ritenuto un impegno troppo gravoso per i terzi – e non si dubita che lo sia –, questi ultimi, per essere certi che tali contrattazioni non siano viziate e dichiarate nulle, dovrebbero sempre richiedere alla propria controparte contrattuale di ricevere la delibera assembleare con la quale viene approvata la stipulazione dell'atto e autorizzato l'amministratore ad impegnare la società.

Sembra evidente che la sentenza del Tribunale di Roma si muova in senso opposto all'intento perseguito del Legislatore, conferendo una tutela maggiore ai soci piuttosto che ai terzi, seppur "inconsapevoli".

In attesa che la Corte di Cassazione venga coinvolta sulla questione, sarà interessante verificare se tale orientamento giurisprudenziale verrà confermato con altre sentenze di merito.

08.07 2020

La presente Newsletter ha il solo scopo di fornire aggiornamenti e informazioni di carattere generale.

Non costituisce pertanto un parere legale né può in alcun modo considerarsi come sostitutivo di una consulenza legale specifica.

Francesco Vitali de Bonda, Associate

E: f.vitalidebonda@nmlex.it

T.: +39 06 695181

Per chiarimenti o informazioni potete contattare l'autore oppure il Vostro Professionista di riferimento all'interno dello Studio

www.nunziantemagrone.it